

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

DEL 7 LUGLIO 2017

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **SPLIT PAYMENT, LE NUOVE REGOLE IN VIGORE**

Il regime dello split payment è stato oggetto di recenti cambiamenti che hanno portato un'estensione del meccanismo dello split payment, sia per quanto riguarda i destinatari, che i cedenti prestatori. Le nuove regole decorrono dal 1° luglio 2017 anche se il legislatore ha previsto un periodo di transizione per l'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi.

■ **RAVVEDIMENTO IMU TASI**

Si riepilogano i diversi termini di scadenza del ravvedimento Imu e Tasi, e le relative sanzioni da applicare.

■ **AUTOTRASPORTATORI, LE AGEVOLAZIONI NEL MODELLO REDDITI 2017**

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 4 luglio scorso, ha confermato anche per quest'anno l'applicazione delle deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori, fissandole alle stesse misure di quelle dell'anno scorso. Ecco un riepilogo delle agevolazioni spettanti alle imprese di autotrasporto nel modello Redditi 2017.

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **INTERESSI PASSIVI NEL MODELLO REDDITI SC 2017**

Nella nostra consueta rubrica "Sapere per fare" si analizzeranno le modalità di compilazione del prospetto del modello Redditi SC 2017 relativo all'individuazione degli interessi passivi indeducibili.

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

■ **I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 07.07.2017 AL 21.07.2017**

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Split payment, le nuove regole in vigore



Lo **split payment (scissione dei pagamenti)** è un particolare **meccanismo di liquidazione dell'Iva** in base al quale il fornitore indica in fattura l'Iva ma non la incassa perché è l'acquirente a pagarla direttamente all'Erario.

Lo split payment è stato introdotto con la Legge Finanziaria 2015 (art. 1 commi 629-633 L. 190/2017), ed inserito nel DPR 633/1972 all'art. 17-ter, come misura di contrasto dell'evasione dell'IVA. Successivamente è stato regolato dal DM del 23.01.2015 ed ha ricevuto l'autorizzazione dal Consiglio UE (con decisione n. 2017/784 del 25.04.2017) per la sua applicazione fino al 30.06.2020.

Il D.l. 50/2017 (convertito in L. 96/2017) ha modificato la disciplina dello split payment estendendo il meccanismo ai lavoratori autonomi, ed ampliando i soggetti destinatari, a partire dalle operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2017.

SPLIT PAYMENT, LE NUOVE REGOLE IN VIGORE	
AMBITO OGGETTIVO	<p>Sono soggetti a split payment tutti gli acquisti di beni o servizi effettuati nel territorio dello Stato dalle pubbliche amministrazioni, effettuati sia in ambito istituzionale che commerciale.</p> <p>Nella circolare 1/E/2015 l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che lo split payment si applica alle operazioni documentate da fattura, mentre sono escluse le operazioni certificate con documenti diversi (es. ricevuta, scontrino). L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 15/E/2015 ha precisato che l'esclusione rileva anche quando, successivamente alla certificazione con le suddette modalità semplificate, sia emessa comunque una fattura <i>"funzionale alla sola documentazione del costo e dell'IVA assolta dal cliente in relazione al bene o servizio acquistato"</i>. Diversamente, l'operazione va ricondotta nello split payment quando la fattura sia emessa, su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale.</p> <p>Sono escluse, inoltre, dall'applicazione dello split payment:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ le operazioni per le quali la pubblica amministrazione è debitore d'imposta, ossia le operazioni soggette a reverse charge. L'Agenzia nella Circolare 15/E/2015 rammenta che rientrano in tale ambito: <ul style="list-style-type: none">✓ gli acquisti intra-UE di beni o servizi;✓ le operazioni interne, <i>"in cui la traslazione dell'onere dell'assolvimento</i>

	<p>dell'imposta è connessa a motivi di contrasto alle frodi".</p> <p>Si tratta a titolo esemplificativo degli acquisti:</p> <ul style="list-style-type: none">○ effettuati nell'esercizio d'impresa, soggetti al reverse charge (beni o servizi acquisiti da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato, prestazioni di subappalto nel settore edile, servizi di pulizia, installazione impianti/ completamento relativi a edifici, ecc.);○ effettuati nell'esercizio di impresa, di rottami di ferro, ai quali si applica il meccanismo dell'inversione contabile (art. 74, DPR 633/72);○ intra-Ue di beni effettuati, oltre la soglia di €10.000 annui, dall'amministrazione che non sia soggetto passivo IVA ma che sia identificata in Italia agli effetti della stessa imposta. <p>Nelle ipotesi in cui l'operazione di acquisto rientri in una delle fattispecie riconducibili nell'ambito del cd <i>reverse charge</i>, non si applica la scissione dei pagamenti.</p> <p>Nel caso in cui il bene o servizio sia destinato in parte all'attività commerciale e in parte a quella istituzionale non commerciale, lo split payment si applica parzialmente, solo sulla parte istituzionale per la cui attività l'amministrazione acquirente non riveste quindi la qualifica di soggetto passivo IVA. La pubblica amministrazione dovrà comunicare al fornitore la quota parte dell'acquisto destinata all'attività commerciale - cui si applica il reverse charge - e quella destinata all'attività istituzionale cui si applica lo split payment;</p> <ul style="list-style-type: none">◆ le operazioni soggette a regimi speciali IVA che dispongono l'assolvimento dell'Iva secondo "regole proprie" o in cui vi è un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante (Regimi monofase art. 74 DPR 633/72, regime del margine art 36 D.L. 41/1995, regime delle agenzie di viaggio art. 74-ter DPR 633/72 ecc , regime speciale dell'agricoltura art. 34 e 34-bis DPR 633/72, regime forfetario L. 398/91...);◆ le operazioni per le quali la pubblica amministrazione non effettua alcun pagamento diretto del corrispettivo al proprio fornitore. Trattasi delle operazioni rese alla PA (es: servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) in relazione alle quali, il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettante in quanto "<i>trattiene lo stesso riversando alla PA committente un importo netto in forza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria</i>".
<p style="text-align: center;">SOGGETTI DESTINATARI DELLO SPLIT PAYMENT</p>	<p>In base alla nuova formulazione dell'art. 17-ter del DPR 633/72, lo split payment si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, definite dall'art. 1 comma 2 L. 196/2009, come:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ l'insieme degli enti e delle società indicate nell'elenco che l'Istat pubblica ogni anno entro il 30 settembre;◆ le Autorità indipendenti;◆ le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001. <p>Con il D.l. 50/2017, inoltre, il meccanismo dello split payment è stato esteso anche:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ alle società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

	<p>e dai Ministeri (n. 1 e 2 comma 1 dell'art. 2359 del codice civile);</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alle società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni (n. 1 comma 1 dell'art. 2359 del codice civile); ◆ alle società controllate direttamente o indirettamente dalle predette società (n. 1 comma 1 dell'art. 2359 del codice civile). <p>Si ricorda che l'art. 2359 del codice civile considera società controllata la società:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (n.1); ✓ in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (n.2); <p>◆ alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana (comma 1-bis art. 17-ter DPR 633/72). Con un successivo decreto del MEF potrà essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.</p> <p>Il decreto MEF del 27.6.2017 (modificativo del precedente decreto MEF del 23.01.2015) ha stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai fini dell'individuazione delle pubbliche amministrazioni: <ul style="list-style-type: none"> ✓ in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata emessa fattura dal 1° luglio 2017 fino al 31.12.2017, le nuove disposizioni si applicano alle Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto Economico consolidato, individuate dall'ISTAT nell'elenco pubblicato nella G.U. 229 del 30.09.2016; ✓ per le operazioni emesse a partire dal 1° gennaio 2018, le nuove disposizioni si applicano alle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'ISTAT nell'elenco pubblicato nella G.U. entro il 30.09 dell'anno precedente; ◆ ai fini dell'individuazione delle società: <ul style="list-style-type: none"> ✓ in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata emessa fattura dal 1° luglio 2017 fino al 31.12.2017, le nuove disposizioni si applicano alle società controllate/include nell'indice FTSE MIB, che risultano tali al 24.04.2017; ✓ per le operazioni emesse a partire dal 1° gennaio 2018, le nuove disposizioni si applicano alle società controllate/include nell'indice FTSE MIB, che risultano tali alla data del 30.09 dell'anno precedente. <p> Il dipartimento delle Finanze ha reso disponibile sul suo sito internet <u>gli elenchi delle Pubbliche amministrazioni e delle società interessate all'applicazione dello split payment.</u></p> <p> I cedenti/prestatori possono chiedere ai cessionari/committenti un documento che attesti la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni dello split payment. Una volta in possesso di tale attestazione, i cedenti/prestatori sono tenuti all'applicazione dello split payment¹.</p>
NUOVI SOGGETTI	Il D.I. 50/2017 ha abrogato il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, con la

¹ Comma 1-quater art. 17-ter D.p.R. 633/72.

<p>OBBLIGATI ALL'APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT</p>	<p>conseguenza che lo split payment diventa applicabile anche a tutti i soggetti che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta. Si tratta dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche coloro che effettuano prestazioni di agenzia e intermediazione, o cessioni di brevetti, e tutte le altre casistiche per le quali è previsto l'obbligo, a carico del committente, di operare una ritenuta a titolo d'imposta.</p> <p>Tali soggetti, quindi, riceveranno dai loro clienti il compenso al netto dell'Iva oltre che della ritenuta d'acconto.</p>
<p>VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA ANCHE PER GLI ACQUISTI COMMERCIALI</p>	<p>I fornitori che emettono la fattura nei confronti dei clienti assoggettati a split payment devono indicare espressamente nella fattura la dicitura "scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72".</p> <p>In relazione a questo tipo di fattura il fornitore non dovrà versare l'IVA, in quanto tale onere spetta al cliente. Il fornitore, tuttavia, resta nei confronti dell'erario debitore d'imposta, e dovrà pertanto annotare le fatture emesse nel registro vendite/corrispettivi, in modo distinto rispetto alle altre fatture. Tale ammontare, infatti, non concorre alla liquidazione del periodo.</p> <p>Contabilmente si dovrà tenere conto del fatto che l'ente pubblico (cliente) non dovrà corrispondere l'Iva al fornitore, pertanto si genererà un credito verso la P.A. pari al solo importo dell'imponibile. L'imposta addebitata in fattura, regolarmente registrata in contabilità dal fornitore, dovrà essere stornata dal totale del credito acceso verso l'ente pubblico.</p> <p>Il DM 23.01.2015 aveva previsto due metodi per il versamento dell'IVA a carico del cliente, a seconda che gli acquisti fossero effettuati nell'esercizio dell'attività commerciale o di quella istituzionale.</p> <p>Nel caso di acquisti effettuati nell'ambito dell'attività istituzionale, l'ente pubblico versa l'IVA entro il 16 del mese successivo a quello in cui la stessa è divenuta esigibile, utilizzando un apposito codice tributo (senza possibilità di compensazione). In ogni caso l'Ente pubblico può effettuare entro il suddetto termine distinti versamenti per l'IVA dovuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in ciascun giorno del mese con riferimento al complesso delle fatture per le quali l'IVA è divenuta esigibile in tale giorno; ◆ relativamente a ciascuna fattura la cui IVA è divenuta esigibile. <p>Invece gli Enti pubblici, dotati di partita IVA, che effettuano gli acquisti nell'esercizio dell'attività commerciale, annotano le fatture:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel registro degli acquisti al fine di esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta; ◆ nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente, in modo tale che l'imposta dovuta partecipi alla liquidazione periodica del mese / trimestre. <p>L'Ente pubblico poi è tenuto a versare, come di consueto, l'eventuale saldo a debito con gli ordinari codici tributo tramite il mod. F24 / F24EP.</p> <p>Con il DM 27.06.2017 (che ha aggiunto all'art. 5 del DM 2015 il comma 01) è stato previsto che anche per gli acquisti a destinazione commerciale, sia possibile versare direttamente all'Erario l'Iva trattenuta ai fornitori, entro il</p>

	<p>giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'Iva è divenuta esigibile, senza possibilità di compensazione. In alternativa, per tali acquisti, resta la possibilità (in vigore anche prima, ma prevista come obbligo) di far partecipare l'Iva alla liquidazione periodica del mese/trimestre, previa annotazione delle fatture.</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.</p> <p>Per consentire l'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi, il legislatore prevede un periodo transitorio in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ le pubbliche amministrazioni che applicano lo split payment, possono accantonare le somme relative all'Iva da versare, ed effettuare il pagamento cumulativo entro il 16.11.2017;◆ le società possono annotare le fatture per le quali l'esigibilità si verifica dal 1° luglio 2017 al 30.11.2017, ed effettuare il versamento dell'Iva, entro il 18.12.2017. <p>Per l'anno 2017, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti nell'esercizio di attività commerciali, effettuano il versamento dell'acconto Iva tenendo conto, in caso di applicazione del metodo storico, dell'imposta relativa alle operazioni soggette a split payment divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.</p>
<p style="text-align: center;">ESIGIBILITÀ AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE DELLA FATTURA</p>	<p>Per quanto riguarda l'individuazione dell'esigibilità dell'imposta si ricorda che in generale essa coincide con il momento del pagamento del corrispettivo, con la possibilità di essere anticipata al momento della ricezione della fattura.</p> <p>Essendo poi obbligatoria (per le P.A.) la fattura elettronica, il momento di ricevimento delle fatture è individuato con il rilascio da parte del Sistema di Interscambio (SDI) della ricevuta di consegna.</p> <p>Con le modifiche apportate dal D.L. 50/2017 tale principio viene esteso anche alle società, considerando l'estensione della platea dei destinatari dello split payment.</p> <p>Inoltre, oltre alla possibilità di anticipare l'esigibilità del tributo al momento della ricezione della fattura, viene introdotta la possibilità di anticiparla, in alternativa, al momento della registrazione della fattura.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Ravvedimento Imu Tasi

Le violazioni relative all'Imu e alla Tasi possono essere **sanate tramite ravvedimento operoso**. Questo istituto, regolato dall'art. 13 del D.lgs. 472/1997, è stato modificato ad opera della L. 190/2014, con conseguenze anche a livello dei tributi locali.

Tra le modifiche più importanti al ravvedimento operoso vi è quella che, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è possibile regolarizzare le violazioni anche se sono già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali i soggetti interessati sono venuti a conoscenza. Questo non si applica però né all'Imu né alla Tasi. Per essi, dunque, non ha effetto la modifica apportata dalla L. 190/2014, e il ravvedimento è inibito pertanto in caso di notifica - per esempio - di un questionario, di un accertamento o di una cartella di pagamento.

In questa circolare approfondiremo le modalità e i termini per il ravvedimento relativo all'Imu e alla Tasi, alla luce delle recenti modifiche.

Poiché il 16 giugno 2017 sono scaduti i termini per il versamento dell'acconto 2017 Imu e Tasi, è utile riepilogare i termini di versamento per il ravvedimento.

RAVVEDIMENTO IMU TASI	
TARDIVO VERSAMENTO	<p>In caso di omesso (anche parziale) versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 co. 2 del DLgs. 471/97, pari al 30%. Tuttavia, grazie alle modifiche apportate dal D.lgs. 158/2015, la sanzione diventa del 15% (anziché del 30%) se il ritardo è contenuto nei 90 giorni.</p> <p>Entro 14 giorni dalla violazione è possibile ravvedersi con un maxi sconto sulla sanzione: il comma 1 dell'art. 13 del DLgs 471/97, prevede la riduzione della sanzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo, per i versamenti eseguiti con un ritardo massimo di 14 giorni (il quindicesimo giorno la riduzione si azzerà).</p> <p>Se i 14 giorni sono passati, è possibile usufruire del c.d. "ravvedimento breve", entro 30 giorni dalla commissione della violazione. In tal caso la lett. a) del comma 1 dell'art. 13 del D.lgs. 472/97 prevede la riduzione della sanzione a 1/10.</p> <p>La Finanziaria 2015 ha introdotto il c.d. "ravvedimento intermedio", previsto alla lett. a-bis) del comma 1 dell'art. 13 del D.lgs. 472/97, secondo cui</p>

	<p>la sanzione è ridotta a 1/9 del minimo se la sanatoria avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione.</p> <p>Se il ritardo è superiore a 90 giorni è possibile sanare la propria posizione tramite il c.d. "ravvedimento lungo", entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. A chiarire questo punto è stata l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 23/E/2015, in cui ha specificato che il ravvedimento lungo, per la Tasi e per l'Imu, scade con il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, e non entro un anno dall'omissione del pagamento, come precedentemente interpretato dall'IFEL (fondazione ANCI) con una nota del 19.01.2015.</p> <p>La finanziaria 2015 ha inserito ulteriori ipotesi di ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ quello ultrannuale, lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 13 del D.lgs. 472/97; ◆ quello lunghissimo, lett. b-ter) dell'art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97; <p>circoscritte però ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, pertanto non applicabili ai fini Imu e Tasi.</p> <p>Si ricorda, inoltre, che relativamente all'Imu e alla Tasi resta salva la facoltà del Comune di deliberare, con proprio regolamento, circostanze attenuanti del sistema sanzionatorio.</p>						
TABELLA RIEPILOGATIVA RAVVEDIMENTO	Tipo di ravvedimento	Termine di ravvedimento	Sanzione ridotta	Sanzione da applicare			
	Brevissimo	Entro 14 giorni	1/15	1)	0,1%	8)	0,8%
				2)	0,2%	9)	0,9%
				3)	0,3%	10)	1,0%
				4)	0,4%	11)	1,1%
				5)	0,5%	12)	1,2%
				6)	0,6%	13)	1,3%
				7)	0,7%	14)	1,4%
Breve <i>Let. a)</i>	Entro 30 giorni	1/10	1,5%				
"Intermedio" <i>Let. a-bis)</i>	Entro 90 giorni	1/9	1,66%				
Lungo <i>Let. b)</i>	Entro la dichiarazione dell'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/8	3,75%				
PROSSIMI TERMINI DI RAVVEDIMENTO	<p>Alla luce di quanto illustrato nei paragrafi precedenti, per quanto riguarda le scadenze dell'Imu e della Tasi, scadute il 16 giugno 2017, si ricorda quindi che è possibile ravvedersi entro le seguenti scadenze, e applicando le seguenti</p>						

	sanzioni:		
	PERIODO	TIPO DI RAVVEDIMENTO	SANZIONE
	DAL 17.06.07 AL 30.06.2017	SPRINT	0,1-1,4%
	DAL 01.07.2017 AL 16.07.2017	BREVE	1,5%
	DAL 17.07.2017 AL 14.09.2017	INTERMEDIO	1,66%
DAL 15.09.2017 AL 30.06.2018	LUNGO	3,75%	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Autotrasportatori, le agevolazioni nel modello Redditi 2017

L'Agenzia delle Entrate, con il **comunicato stampa del 4 luglio scorso**, ha **confermato anche per quest'anno l'applicazione delle deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori**, fissandole alle stesse misure di quelle dell'anno scorso. Si tratta in particolare:

- ◆ della **deduzione forfetaria** dal reddito d'impresa delle **spese non documentate sostenute per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore**;
- ◆ del **credito d'imposta** per il **recupero** (in compensazione mediante modello F24) **di quanto versato a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale** sui premi di assicurazione per la responsabilità civile (RC auto) sui veicoli.

Come osservato dalla stampa specializzata², il comunicato stampa è arrivato oltre la scadenza del 30 giugno, primo termine utile per il versamento delle imposte. Tuttavia, considerato che l'Agenzia conferma le stesse misure valide l'anno scorso:

- ◆ coloro che hanno calcolato le imposte con le deduzioni dello scorso anno, e hanno versato entro il 30 giugno, non incorrono in problemi;
- ◆ coloro che hanno voluto attendere dovranno effettuare i conteggi e versare le imposte con la maggiorazione dello 0,40% entro il prossimo 31 luglio.

AUTOTRASPORTATORI, LE AGEVOLAZIONI NEL MODELLO REDDITI 2017

² Si veda articolo del Sole 24 Ore del 05.07.2017 "Autotrasporto, bonus in ritardo".

**LA DEDUZIONE
FORFETARIA DI SPESE
NON DOCUMENTATE
PER GLI
AUTOTRASPORTATORI
DI MERCI C/TERZI**

L'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, prevede, per le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, una deduzione forfetaria dal reddito per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore.

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, le deduzioni forfetarie, a decorrere dal 2016, spettano:

- ◆ **in un'unica misura** per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;
- ◆ **nella misura del 35%** del predetto importo per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

Con il comunicato stampa del 4.7.2017 l'Agenzia delle Entrate ha annunciato **la misura delle deduzioni spettanti per il 2016**, che restano immutate rispetto a quelle stabilite l'anno scorso:

- ◆ **17,85 €**, nel comune in cui ha sede l'impresa;
- ◆ **51 €**, oltre il comune in cui ha sede l'impresa.

La deduzione spetta **una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto**, indipendentemente dal numero dei viaggi. Ad esempio, se un autotrasportatore usufruisce per un giorno della deduzione per i viaggi fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa, non può beneficiare anche della deduzione per i viaggi all'interno del Comune, anche se nell'arco della stessa giornata ha effettuato più viaggi.

Inoltre, si ricorda che, per poter fruire di tale deduzione, il contribuente deve **predisporre e conservare un prospetto** in cui siano indicati:

- ◆ **i viaggi effettuati, la loro durata e la località di destinazione;**
- ◆ **gli estremi dei documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura.**

I documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine previsto per l'accertamento.


Tale **deduzione è riconosciuta anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e alle imprese** di autotrasporto merci che siano:

- ◆ **in contabilità semplificata;**
- ◆ **in contabilità ordinaria** per opzione.

Sono, pertanto, **escluse le imprese in contabilità ordinaria per obbligo, quali le società di capitali.**

All'interno del **modello Redditi PF/SP 2017**, l'importo complessivo spettante in deduzione va indicato all'interno dei seguenti righi, mantenendo la precedente "tripartizione":

IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA	IMPRESA INDIVIDUALE/ SOCIETÀ DI PERSONE	Rigo RG22	Col. 16	Trasporti effettuati all'interno del Comune
			Col. 17	Trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l'impresa
IMPRESE IN	IMPRESA	Rigo RF55	Col. 43	Trasporti effettuati

	CONTABILITA' ORDINARIA PER OPZIONE	INDIVIDUALE/ SOCIETÀ DI PERSONE		all'interno del Comune
			Col. 44	Trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l'impresa
La deduzione va indicata al rigo F23, campo 1 del modello degli studi di settore 2016 .				
IL CREDITO D'IMPOSTA PER IL RECUPERO DEL CONTRIBUTO AL SSN PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO O IN CONTO TERZI	<p>Il comunicato stampa del 4 luglio 2017 ha, poi, confermato anche per il 2017 la possibilità, per le imprese di autotrasporto in conto terzi o in conto proprio, di beneficiare di un credito d'imposta per recuperare quanto versato nel 2016 a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile (RC auto). Questo beneficio è stato introdotto dalla Legge n. 266/2005 ed è stato successivamente prorogato negli anni.</p> <p>In particolare, anche quest'anno le imprese di autotrasporto possono utilizzare in compensazione, fino ad un importo massimo di € 300 a veicolo, le somme versate nel 2016 a titolo di contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci, aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.</p> <p>Le imprese di autotrasporto merci possono utilizzare il contributo al SSN in compensazione dei versamenti di qualunque imposta (IVA, ritenute, ecc.).</p>			
	<p> Secondo la Risoluzione n. 3/E del 16.01.2007, la compensazione di tali somme non concorre al limite di € 700.000.</p> <p>L'agevolazione prevista dalla L. n. 266/2005 è utilizzabile esclusivamente in compensazione di altri tributi nel modello F24, utilizzare esclusivamente i servizi telematici (Entratel/Fisconline) dell'Agenzia delle Entrate, inserendo il codice tributo "6793" (anno di riferimento "2017", cioè l'anno in cui è effettuata la compensazione³) e deve essere poi indicata nel modello Redditi (REDDITI 2017 per il contributo SSN versato nel 2015 e portato in compensazione nel 2016), all'interno del quadro RU.</p> <p>Le somme utilizzate in compensazione non rilevano ai fini Irpef/Ires e non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini Irap.</p> <p>Si coglie l'occasione per ricordare che quest'anno va, invece, indicato nel modello REDDITI 2017 il credito riconosciuto sulle somme versate a titolo di contributo SSN sui premi di assicurazione pagato nel 2015 ed utilizzato nel 2016 in compensazione. Tale credito va indicato nella sezione I ("Crediti d'imposta") del quadro RU del mod. REDDITI 2017 PF/SP/SC, indicando come "codice credito" il codice "38".</p>			

³ Risoluzione n. 3/E del 16.01.2007.

DEDUZIONE MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI DI MASSA NON SUPERIORE A 3,5 T	<p>L'art. 66 del TUIR relativo alle "imprese minori", riconosce, al comma 5, secondo periodo, una deduzione forfetaria di € 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa e avente massa complessiva a pieno carico ≤ 3.500 Kg. Le imprese interessate da questa deduzione sono quelle di autotrasporto di merci conto terzi in contabilità semplificata.</p> <p>La deduzione spetta per ciascun veicolo posseduto, anche a titolo diverso dalla proprietà (es.: leasing)⁴. Inoltre, in caso di acquisto o cessione in corso d'anno, la deduzione deve essere ragguagliata ad anno in base ai giorni di effettivo possesso del mezzo⁵.</p> <p>La deduzione può essere cumulata con quella delle spese non documentate di cui all'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.</p> <p>All'interno del modello REDDITI 2017, tale deduzione potrà essere fatta valere per il periodo d'imposta 2016 all'interno dei seguenti righi:</p>					
	IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">IMPRESA INDIVIDUALE</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Rigo RG22, codice 19</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SOCIETÀ DI PERSONE</td> </tr> </table>	IMPRESA INDIVIDUALE	Rigo RG22, codice 19	SOCIETÀ DI PERSONE	
	IMPRESA INDIVIDUALE	Rigo RG22, codice 19				
	SOCIETÀ DI PERSONE					
<p>Tale deduzione va poi indicata anche al rigo F23, campo 1 del modello degli studi di settore 2016.</p>						
DEDUZIONE TRASFERTE DIPENDENTI	<p>Un'ulteriore deduzione forfetaria prevista per le imprese di autotrasporto di merci e che può essere fatta valere in REDDITI 2017 è quella relativa alle trasferte dei dipendenti fuori del territorio comunale, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ € 59,65 al giorno per le trasferte Italia; ◆ € 95,80 al giorno per le trasferte Eestero; <p>al netto delle spese di viaggio e di trasporto.</p> <p>Tale deduzione spetta, in particolare, alle imprese di autotrasporto di merci, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime di contabilità adottato ed è alternativa alla deduzione anche analitica delle medesime spese.</p>					
	DEDUZIONE PER LE TRASFERTE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Trasferte Italia</td> <td style="text-align: center;">€ 59,65 / giorno</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Trasferte Estero</td> <td style="text-align: center;">€ 95,80 / giorno</td> </tr> </table>	Trasferte Italia	€ 59,65 / giorno	Trasferte Estero	€ 95,80 / giorno
	Trasferte Italia	€ 59,65 / giorno				
	Trasferte Estero	€ 95,80 / giorno				
<p>Con riferimento al periodo d'imposta 2016, in sede di compilazione del modello REDDITI 2017, l'impresa di autotrasporto di merci può utilizzare la deduzione in esame nel seguente modo:</p> <p>L'impresa in contabilità ordinaria deve effettuare:</p>						

⁴ Circolare n. 1/E del 03.01.2001.

⁵ Circolare n. 5/E del 26.01.2001.

	<ul style="list-style-type: none">◆ una variazione in aumento per l'ammontare delle spese di trasferta contabilizzate nel rigo RF31 con il codice "99";◆ una variazione in diminuzione per l'importo della deduzione forfetaria spettante nel rigo RF55 con il codice "3". <p>L'impresa in contabilità semplificata deve indicare, invece, la deduzione forfetaria complessivamente spettante per il 2016, omettendo il riporto delle spese sostenute per vitto e alloggio.</p>
--	---

SAPERE PER FARE

LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO

INTERESSI PASSIVI NEL MOD. REDDITI SC 2017

INTRODUZIONE

Con l'articolo 1, comma 33, lettere i) e l), Legge n. 244/2007, è stata riscritta totalmente la disciplina dettata in materia di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES attraverso contestuale:

- ◆ sostituzione dell' articolo 96, TUIR;
- ◆ abrogazione degli articoli 97 e 98, TUIR.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 96, TUIR, gli interessi passivi e gli altri oneri assimilati sostenuti in un determinato periodo di imposta, non capitalizzati, possono essere dedotti:

- ◆ **fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati;**
- ◆ per la parte eccedente, **nel limite del 30% del risultato operativo lordo (R.O.L.) della gestione caratteristica.**

L'eventuale eccedenza che ancora residua potrà essere **dedotta nei periodi d'imposta successivi** senza limiti temporali, tenendo però conto del limite del 30% del ROL in concorrenza con gli interessi dell'esercizio.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Cos'è il Rol e come si calcola?
2. Come si individuano gli interessi soggetti alla verifica del Rol?
3. E' possibile il **riporto del Rol dai periodi precedenti?**
4. **Come si compila il prospetto del modello Redditi 2017** per l'individuazione degli interessi passivi indeducibili?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 COS'È IL ROL E COME SI CALCOLA?

R.1 Il risultato operativo lordo (ROL) è dato dalla differenza tra i ricavi ed i costi di produzione iscritti a conto economico, escludendo:

- ◆ gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
- ◆ gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- ◆ i canoni di leasing dei beni strumentali.

L'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico ad opera dell'articolo 6, comma 6, lettera g) del D.L. n.139/2015 comporta che, i proventi e gli oneri straordinari, che prima si allocavano nella classe E, devono essere indicati rispettivamente nelle voci A5 "Altri ricavi e proventi" e B14 "Oneri diversi di gestione" del conto economico. È chiaro quindi che, questa nuova allocazione, comporta che, tutte le plusvalenze e le minusvalenze rientrano nell'area caratteristica del conto economico, incidendo sul calcolo del ROL.

Il recente Decreto Legge n.244/2016, all'articolo 13-bis, prevede che, **ai fini della determinazione del ROL, non si deve tenere conto dei componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda.**

Pertanto, a seguito delle modifiche che il summenzionato Decreto, ha apportato al comma 2, dell'articolo 96 del TUIR, rimangono esclusi dalla determinazione del ROL:

- ◆ gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, di cui alla lettera B) numero 10, voci a) e b) del conto economico;

- ◆ i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o rami d'azienda.

Inoltre, il Decreto Legge n.244/2016, stabilisce che, le modifiche alle disposizioni del TUIR hanno efficacia a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio.

Con riguardo alla deducibilità degli interessi passivi, i componenti che prima venivano iscritti nell'area straordinaria, dovranno essere considerati ai fini della determinazione del ROL a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Inoltre dal 2016, nel calcolo del ROL **vanno considerati anche i dividendi da partecipazioni in società controllate non residenti** (DLgs n. 147/2015).

D.2 COME SI INDIVIDUANO GLI INTERESSI SOGGETTI ALLA VERIFICA DEL ROL ?

R.2 È utile tenere distinte **due categorie di interessi**:

1. quelli **indeducibili** prioritariamente rispetto alle regole qui considerate e
2. quelli **deducibili** senza necessità alcuna di un ROL capiente.

La prima categoria, più numerosa, annovera in primo luogo le tipologie di oneri richiamate dal comma 6 dell'art. 96, tra i quali si citano quelli di "funzionamento" delle immobiliari di gestione (art. 90, comma 2), quelli derivanti da finanziamenti ottenuti da soggetti "black list" (art. 110) e quelli "oltre soglia" per i prestiti da soci nelle cooperative (Legge n. 311/2004).

Ad essi si aggiungono gli interessi passivi collegati alla facoltà di versare l'Iva trimestralmente (art. 66, comma 11, D.L. n. 331/93), quelli di mora contabilizzati per competenza ma non corrisposti (art. 109, comma 7, TUIR) e, secondo le Entrate, quelli radicalmente non inerenti.

Gli oneri finanziari deducibili in quanto esclusi dal "test del ROL" sono di due tipologie:

- ◆ quelli **capitalizzati a componenti dell'attivo patrimoniale** (art. 110, comma 1, lettera b, TUIR)
- ◆ quelli relativi a **finanziamenti garantiti da ipoteca gravante su immobili** destinati alla locazione (art. 1, comma 36, Legge n. 244/2007).

Per quanto riguarda i primi, la capitalizzazione (ad eccezione di quella effettuata sugli immobili patrimonio di cui all'art. 90 TUIR, da ritenersi fiscalmente irrilevante: circolare n. 47/E/08) consente di estromettere dal calcolo gli oneri finanziari imputati ad immobilizzazioni materiali e immateriali, a rimanenze di magazzino (risoluzione n. 3/DPF/2008) e alle commesse pluriennali, laddove siano correttamente applicati i principi contabili di riferimento.

In linea generale, si può sinteticamente affermare che la capitalizzazione risulta accettabile quando sono presenti questi requisiti:

- ◆ essa deve riguardare capitali presi a prestito specificatamente per i beni citati ed effettivamente utilizzati per questi ultimi;
- ◆ deve essere effettuata esclusivamente per il periodo intercorrente tra l'esborso dei fondi ed il momento in cui il bene è pronto per l'uso o per l'immissione nel mercato;
- ◆ non deve determinare un valore patrimoniale non recuperabile tramite l'uso o la cessione.

Si ricorda che l'ammontare degli interessi "patrimonializzati" deve essere indicato in nota integrativa (art. 2427 n. 8, cod. civ.), distintamente per singola voce di attivo.

CATEGORIE DI INTERESSI		
INTERESSI INDEDUCIBILI PRIORITARIAMENTE	INTERESSI DEDUCIBILI SENZA NECESSITÀ DI ROL CAPIENTE	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ interessi di "funzionamento" delle immobiliari di gestione; ◆ interessi derivanti da finanziamenti ottenuti da soggetti "black list"; ◆ interessi "oltre soglia" per i prestiti da soci nelle cooperative; ◆ interessi passivi collegati alla facoltà di versare l'Iva trimestralmente; ◆ interessi di mora contabilizzati per competenza ma non corrisposti; ◆ interessi radicalmente non inerenti. 	<p>ONERI CAPITALIZZATI ALL'ATTIVO PATRIMONIALE (art. 110, comma 1, lettera b, TUIR)</p>	<p>ONERI RELATIVI A FINANZIAMENTI GARANTITI DA IPOTECA GRAVANTE SU IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE (art. 1, comma 36, Legge n. 244/2007).</p>

Infine, ci sono interessi che seguono altre regole, essendo, nell'interpretazione delle Entrate (Circ. n. 47/E/2008), da qualificarsi come **oneri accessori al bene finanziato**. Si tratta degli oneri finanziari pagati su prestiti connessi all'acquisizione (presumibilmente anche in locazione finanziaria) di autoveicoli a deducibilità limitata di cui all'art. 164 TUIR, la cui deducibilità risulterebbe pari:

- ◆ al 20% dell'ammontare ove trattasi di veicoli ad uso esclusivamente "aziendale" (80% per agenti e rappresentanti di commercio);
- ◆ al 70% ove trattasi di veicoli dati in uso promiscuo a dipendenti o collaboratori;
- ◆ al 100% per gli autoveicoli "esclusivamente strumentali" di cui all'art. 164, lettera a), TUIR.

Per società che hanno partecipato nel periodo d'imposta (o precedentemente) ad operazioni straordinarie occorre anche considerare che vi sono interessi non riportabili a seguito di fusione o scissione, in applicazione dell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 172 TUIR.

Con riferimento agli interessi attivi va tenuto presente quanto segue.

◆ **Impliciti/espliciti da crediti di natura commerciale**

Sono inclusi nell'ambito applicativo della disciplina in esame gli interessi impliciti derivanti da crediti di natura commerciale.

◆ **"Virtuali" da crediti relativi ad operazioni con la Pubblica Amministrazione**

Bisogna calcolare gli interessi virtuali considerando il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di un punto con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento e fino all'incasso del corrispettivo.

◆ **Prestiti a dipendenti**

si applica la disciplina in questione a condizione che scaturiscano "da una messa a disposizione di una provvista di denaro per la quale sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione alla quale è prevista una specifica remunerazione".

D.3 E' POSSIBILE IL RIPORTO DEL ROL DAI PERIODI PRECEDENTI?

R.3 Sì, è possibile il **riporto in avanti** degli interessi passivi indeducibili e del ROL non utilizzato.

Più precisamente:

- ◆ gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono **deducibili dal reddito dei successivi periodi**, sempre nel rispetto del limite, da applicare sull'eccedenza degli interessi passivi su quelli attivi, del 30% del ROL dell'esercizio;
- ◆ è possibile portare in avanti gli interessi passivi non dedotti in un determinato esercizio, anche **il ROL non utilizzato è riportabile in avanti** per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza. Esso può essere sommato al ROL dei successivi periodi di imposta.

Si ricorda che l'art. 1, co. 549, L. 232/2016 modifica la disciplina del riporto delle perdite fiscali dei soggetti IRES, estendendone l'applicazione alle eccedenze di interessi passivi.

È noto che l'art. 84, co. 1, D.P.R. 917/1986 stabilisce che le perdite fiscali conseguite in un periodo d'imposta possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

- ◆ in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare;
- ◆ entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare se relative ai primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Alla regola si applica la seguente deroga (art. 84, co. 3, D.P.R. 917/1986): la limitazione esaminata non si applica nei casi di trasferimento del controllo aziendale, situazione che si verifica allorché si verificano congiuntamente le seguenti circostanze:

- ◆ la maggioranza delle partecipazioni venga acquisita da terzi;
- ◆ nel periodo d'imposta in cui le perdite sono state prodotte, oppure entro i due periodi d'imposta successivi o anteriori rispetto al trasferimento, si modifichi l'attività principale effettivamente esercitata.

Con la Legge di bilancio 2017 viene estesa la **limitazione vista per le perdite (e la relativa deroga) agli interessi passivi indeducibili, eccedenti il 30% del ROL**, riportabili a nuovo ai sensi dell'art. 96, co. 4, D.P.R. 917/1986.

La limitazione, già prevista per il riporto delle perdite fiscali, è introdotta agli artt. 172, co. 7 e 173, co. 10, D.P.R. 917/1986 relativamente alle eccedenze di interessi passivi indeducibili in presenza di fusione o di scissione.

Inoltre, per effetto della modifica dell'art. 181, D.P.R. 917/1986, in presenza di operazioni di fusione o di scissione tra soggetti residenti in Stati extra-UE, analogamente a quanto previsto per le perdite fiscali, è estesa anche alle eccedenze di interessi passivi indeducibili/ACE la

deducibilità proporzionata alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo connessi alla stabile organizzazione in Italia risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.

D.4 COME SI COMPILA IL PROSPETTO DEL MODELLO REDDITI 2017 PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI?

R.4 Ai fini delle deducibilità degli interessi passivi le società di capitali e gli enti equiparati sono tenute a compilare il "Prospetto interessi passivi non deducibili" (righe RF118 - RF121) del modello Redditi SC 2017.

Il particolare il prospetto va così compilato.

RF 118	Col. 1	Ammontare degli interessi passivi iscritti in bilancio
	Col. 2	Interessi passivi e oneri finanziari assimilati in deducibili nei precedenti periodi d'imposta desumibili da rigo RF121, campo 3 del mod. UNICO 2016 SC.
	Col. 3	Interessi attivi iscritti in bilancio, compresi quelli impliciti derivanti da crediti di natura commerciale.
	Col. 4	Minor importo tra la somma di quelli indicati nelle colonne 1 e 2 e quello indicato in colonna 3.
	Col. 5	Eventuale eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra gli importi di cui alla somma delle predette colonne 1 e 2 con l'importo della colonna 3.
RF 119	Col. 1	Importo corrispondente all'eccedenza di ROL riportata dal precedente periodo d'imposta indicata a rigo RF120 del mod. UNICO 2016 SC.
	Col. 2	Risultato operativo lordo del periodo d'imposta 2016
	Col. 3	Quota degli interessi passivi deducibili nel limite della somma: <ul style="list-style-type: none"> ◆ del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (di periodo) di cui alla colonna 2; ◆ dell'importo corrispondente all'eccedenza di ROL riportata dal precedente periodo d'imposta di cui alla colonna 1.
RF 120	Col. 1	Eccedenze di ROL non trasferibili al consolidato.
	Col. 2	Quota dell'importo di ROL eccedente, trasferita al consolidato.
	Col. 3	Ammontare del ROL eccedente l'importo che è stato utilizzato ai fini della deduzione degli interessi.
RF 121	Col. 1	Interessi passivi in deducibili riportabili non trasferibili al consolidato (di cui, campo 3).
	Col. 2	Interessi passivi in deducibili trasferiti al consolidato (di cui, campo 3).

	Col. 3	Differenza (positiva) tra campo 5 di rigo RF118 e campo 3 di rigo RF119.
--	---------------	--

CASO RISOLTO

C.1. ESEMPIO CALCOLO

S.1 La società Alfa S.r.l., con esercizio coincidente con l'anno solare, al termine del 2016 versa nella seguente situazione:

- ◆ interessi passivi soggetti al regime di cui all'art. 96 TUIR: € 30.000;
- ◆ interessi passivi indeducibili riportati dal 2015: € 0;
- ◆ interessi attivi: € 4.000;
- ◆ ROL: 40.000;
- ◆ ROL x 30% = € 12.000;
- ◆ Eccedenza di ROL (già al 30%) riportata dal 2015: 11.000.

Il prospetto nel quadro RF si compila nel seguente modo:

- ◆ rigo RF 118:
 - ✓ col. 1, interessi passivi: € 30.000;
 - ✓ col. 2, interessi passivi indeducibili in precedenti periodi di imposta: 0;
 - ✓ col. 3, interessi attivi: € 4.000;
 - ✓ col. 4, minor importo fra la somma degli interessi passivi di col. 1 e col. 2 (30.000 + 0 = 30.000) e quelli attivi di col. 3 (4.000). Detto ammontare, pari a 4.000, rappresenta gli interessi passivi direttamente deducibili;
 - ✓ col. 5: eventuale eccedenza di interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra gli importi di cui alla somma di col. 1 e col. 2 (30.000) e l'importo della col. 3 (4.000).
$$30.000 - 4.000 = 26.000;$$

- ◆ rigo RF 119:
 - ✓ col. 1, eccedenza di ROL (già al 30%) riportata dal precedente periodo di imposta (e già indicato in Unico SC 2016): 11.000
 - ✓ col. 2, ROL del presente periodo d'imposta: € 40.000;
 - ✓ col. 3: quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30% del ROL sia pregresso che di periodo. Ora, l'eccedenza di ROL 2015 (pari, quindi, già al 30% del ROL non utilizzato nel 2015) è pari a 11.000 mentre il 30% del ROL 2016 è pari a 12.000. Gli interessi passivi da dedurre prima del confronto col ROL sono invece pari a 26.000. La quota degli stessi da indicare in tale colonna è quella "capiente" nella somma dei due ROL (eccedenza pregressa e 30% ROL 2016), quindi 23.000.
- ◆ rigo RF 120, col. 3: ROL eccedente l'importo utilizzato (eventuale differenza positiva fra la somma dell'importo indicato in col. 1 del rigo RF119 e il 30% di quello indicato in col. 2 del

rigo RF119 e l'importo di col. 5 del rigo RF118): euro 0;

- ♦ rigo RF 121, col. 3, eccedenza di interessi passivi non deducibili rispetto al 30% del ROL (eventuale differenza positiva fra gli importi indicati in col. 5 del rigo RF118 e in col. 3 del rigo RF119): $26.000 - 23.000 = 3.000$ euro. L'ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato nella col. 3 in oggetto e quello indicato in col. 2, rigo RF118.

Prospetto interessi passivi non deducibili	Interessi passivi		Interessi passivi precedente periodo d'imposta		Interessi attivi		Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RF118	30.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	26.000,00					
RF119 Risultato operativo lordo			11.000,00	40.000,00	23.000,00					
RF120 Eccedenza di ROL riportabile			Consolidato		IRES					
		(di cui non trasferibile ¹)								
RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili			non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato					
		(di cui ¹)								

PRASSI DELLA SETTIMANA

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. 79/E del 30 Giugno 2017	L'Agenzia istituisce i codici tributo per consentire il versamento tramite modello F24 ELIDE, delle somme da corrispondere agli uffici provinciali-territorio dell'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal provvedimento del 28.06.2017.
Risoluzione n. 80/E del 3 Luglio 2017	L'Agenzia istituisce la causale contributo (AS11) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori di Cooperative "ASICOOP".
Risoluzione n. 81/E del 3 Luglio 2017	L'Agenzia istituisce le causali contributo LIFA e CLOC da utilizzare nel modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) e F24 Enti pubblici.
Risoluzione n. 82/E del 3 Luglio 2017	L'Agenzia istituisce la causale contributo (EBIC) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale per il Commercio i Servizi ed il Turismo "EBICOST".
Risoluzione n. 83/E del 3 Luglio 2017	L'Agenzia istituisce la causale contributo (EBG1) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale Generale "E.BI.GEN. UGL/CONFIMEA".
Risoluzione n. 84/E del 3 Luglio 2017	L'Agenzia istituisce i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e all'articolo 1, comma 424, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Risoluzione n. 85/E del 3 Luglio 2017	L'Agenzia istituisce la causale contributo (ENB1) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Nazionale Bilaterale per l'Ambiente e per la Sicurezza "ENBAS".

Risoluzione n. **86/E** del **4 Luglio 2017**

L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di poter godere nuovamente delle agevolazioni riservate alla 'prima casa'. Secondo l'Agenzia il contribuente che risulta già in possesso di un immobile acquistato a titolo oneroso fruendo delle agevolazioni prima casa, potrà richiedere nuovamente le agevolazioni riservate alla 'prima casa di abitazione' in occasione della stipula di un atto di donazione di una abitazione, a condizione, che nel predetto atto si impegni a vendere entro l'anno dal nuovo acquisto l'immobile preposseduto.

Risoluzione n. **87/E** del **5 Luglio 2017**

L'Agenzia, sollecitata da quesiti formulati da commercialisti ed esperti contabili, fornisce ulteriori chiarimenti relativi alla trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 e art. 21, D.L. n. 78/2010), forniti già in parte con la Circolare 1/E del 7.2.2017

Risoluzione n. **88/E** del **5 Luglio 2017**

L'Agenzia istituisce il codice tributo 1919, per il pagamento tramite modello F24 della ritenuta sui corrispettivi delle c.d. locazioni brevi, prevista dall'art. 4 del D.L. n. 50 del 2017.

I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del **30 Giugno 2017**

L'Agenzia informa che è in arrivo una nuova tranche di comunicazioni via Pec o posta ordinaria ai contribuenti che, in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, nel 2014 non hanno dichiarato in tutto o in parte alcuni redditi percepiti nel 2013. I destinatari di questi avvisi potranno giustificare l'anomalia o presentare una dichiarazione integrativa, mettendosi in regola e beneficiando della riduzione delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

Comunicato stampa del **4 Luglio 2017**

L'Agenzia annuncia le misure delle deduzioni forfetarie degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2016, confermando gli stessi importi

dell'anno scorso.

Comunicato stampa del **4 Luglio 2017**

L'Agenzia informa che è disponibile online, sul suo sito internet, il nuovo modello Iva Tr, che i contribuenti titolari di partita Iva possono utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.

Comunicato stampa del **5 Luglio 2017**

L'Agenzia informa che, con la Risoluzione del 87/E del 5.7.2017, sono stati offerti ulteriori chiarimenti in merito alla trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 e art. 21, D.L. n. 78/2010), in parte già forniti con il precedente documento di prassi Circolare 1/E del 7.2.2017.

Comunicato stampa del **5 Luglio 2017**

L'Agenzia informa che è stato istituito il codice tributo "1919" da utilizzare nel mod. F24 per il versamento delle ritenute relative ai contratti di locazione breve, da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

Comunicato stampa del **5 Luglio 2017**

L'Agenzia informa che con il provvedimento del 4 luglio 2017 sono state fissate le modalità e i termini per la comunicazione, nell'ambito della reciproca assistenza amministrativa tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, delle informazioni finanziarie, finalizzata al contrasto dell'evasione fiscale internazionale. Per gli operatori, la prima scadenza è fissata al prossimo 21 agosto, mentre c'è tempo fino al 18 settembre 2017 per iscriversi alla specifica sezione del Registro elettronico degli indirizzi (Rei).

Comunicato stampa del **6 Luglio 2017**

L'Agenzia informa che è stata pubblicata sul suo sito internet una guida sulle spese sanitarie, che scioglie molti dubbi in merito alle modalità di detrazione di queste spese nella dichiarazione dei redditi.

LO SCADENZARIO DAL 07.07.2017 AL 21.07.2017

Venerdì 7 Luglio 2017	Presentazione del modello 730/2017 e delle buste contenenti la scheda per la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef , al datore di lavoro che presta assistenza fiscale, o al CAF o professionista abilitato , da parte dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza di tali intermediari per l'invio della dichiarazione.
Lunedì 17 Luglio 2017	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
Lunedì 17 Luglio 2017	Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati
Lunedì 17 Luglio 2017	Termine per annotare , anche con unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali , con riferimento al mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro ed dalle associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991
Lunedì 17 Luglio 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente
Lunedì 17 Luglio 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Lunedì 17 Luglio 2017	Termine per la liquidazione e il versamento dell'IVA relativa al mese precedente
Lunedì 17 Luglio 2017	Termine di versamento della 5° rata dell'Iva relativa all'anno 2016 risultante dalla dichiarazione annuale

con la maggiorazione dello 0,33% mensile, a titolo di interessi

Lunedì **17 Luglio 2017**

Versamento 2^a rata delle imposte derivanti dalla dichiarazione annuale, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,18%**, da parte dei **contribuenti titolari di partita IVA** che hanno scelto il pagamento rateale ed **hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno**
